

Nell'ambito degli organi del Consiglio stanno proseguendo attivamente le riflessioni per individuare le modalità più appropriate per controllare in maniera coordinata l'esportazione di questi prodotti.

(¹) Questa convenzione è stata firmata da tutti gli Stati membri e ratificata da tredici.

(²) I quindici Stati membri dell'Unione sono parti della Convenzione.

(98/C 158/94)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3259/97
di Rosemarie Wemheuer (PSE) alla Commissione

(20 ottobre 1997)

Oggetto: Produzione di esportazione di oggetti di tortura

Alla fine del luglio 1997 taluni giornali hanno pubblicato la notizia secondo cui la Gran Bretagna avrebbe emanato direttive concernenti il commercio mondiale di armi di produzione britannica. Detto paese vieterebbe altresì l'esportazione di «oggetti di tortura».

1. Esiste nei singoli Stati membri dell'UE una definizione dei prodotti che in senso lato possono essere considerati come «oggetti di tortura»?
2. In quali Stati membri dell'UE sono prodotti e commercializzati «oggetti di tortura»?
3. Dispone l'UE di una base giuridica che potrebbe essere invocata per vietare la produzione, la commercializzazione e, soprattutto, l'esportazione di «oggetti di tortura»?
4. Ci sono stati in passato iniziative europee in tale settore o esistono piani per il futuro?

Risposta data da sir Leon Brittan a nome della Commissione

(20 novembre 1997)

1. e 2. La Commissione si rammarica di non avere informazioni sufficienti per rispondere a queste domande.
3. Nell'ambito della Comunità, la base giuridica per vietare la produzione, l'esportazione e la vendita di oggetti di tortura si trova in primo luogo nelle legislazioni nazionali.

L'articolo 36 del trattato CE consente agli Stati membri di vietare o limitare le importazioni, le esportazioni o le merci in transito all'interno della Comunità per motivi di moralità pubblica, ordine pubblico o pubblica sicurezza, nonché per la protezione della salute e della vita delle persone. Quanto alle esportazioni nei paesi terzi, il regolamento del Consiglio (CEE) n. 2603/69, che stabilisce un regime comune applicabile alle esportazioni (¹) consente agli Stati membri di vietare o limitare le esportazioni verso quei paesi per gli stessi motivi. Un divieto alle esportazioni per l'insieme della Comunità potrebbe essere fondato sull'articolo 113 del trattato CE.

4. Già nelle precedenti risposte alle interrogazioni scritte n. E — 664/92 dell'on. David (²) e n. E — 741/97 dell'on. Nicholson (³) relative all'esportazione di strumenti di tortura, la Commissione aveva fatto presente che qualsiasi cosa, indipendentemente dalle circostanze, potrebbe diventare un oggetto di tortura anche se non è stata concepita per tale scopo. Tuttavia vi sono chiari limiti a ciò che la normativa può disporre per evitare la produzione, la vendita o l'esportazione di merci eventualmente usate per la tortura.

Alla luce delle informazioni ottenute dagli Stati membri riguardo alle rispettive definizioni di strumenti di tortura e alle rispettive politiche nazionali in materia di produzione, vendita ed esportazione, la Commissione vorrebbe poter esaminare la possibilità di una impostazione comune.

(¹) GU L 324 del 27.12.1969.

(²) GU C 247 del 24.9.1992.

(³) GU C 139 del 5.6.1995.